



COMUNE DI VALSTRONA  
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA



ORIGINALE



COPIA

N. 27

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020 -  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO.-

L'anno duemiladiciannove, addì diciassette del mese di dicembre alle ore 21.06 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1. CAPOTOSTI LUCA	Sindaco	X	
2. RAINOLDI IVAN	Consigliere	X	
3. PIANA CRISTINA	Consigliere	X	
4. STRAMBO SARA	Consigliere	X	
5. TORRE LAURA	Consigliere	X	
6. RINALDI PIERGIORGIO	Consigliere	X	
7. MENGOZZI ALDO	Consigliere	X	
8. TAMBORNINO EGIDIO	Consigliere	X	
9. GAUDINA GIORGIO	Consigliere	X	
10. OLIVA EUGENIO	Consigliere	X	
11. PIANA PIERFRANCO	Consigliere	X	
TOTALI		11	

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa NELLA VECA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. CAPOTOSTI rag. LUCA, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al n° 3 dell'ordine del giorno

Legenda : G = Giustificato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;
- l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede:
  - che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
  - che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate.
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote



*Luca*

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

- che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTO che:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

Visto lo schema di regolamento, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in base al quale il Comune ha determinato una sola aliquota, fissandola allo 0,75% e stabilendo una soglia di esenzione per i redditi fino ad € 8.000,00;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019 che dispone il differimento al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;

UDITI gli interventi:

- del Consigliere di minoranza Gaudina Giorgio, il quale, facendo rilevare che tutti gli amministratori precedenti hanno sempre evitato di applicarla, chiede se non c'erano altre soluzioni praticabili, ponendo l'accento sulle spese che il comune sostiene per i servizi gestiti dall'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne, che sono la causa principale dell'istituzione dell'addizionale comunale IRPEF. Prosegue il suo intervento chiedendo alla Responsabile del Servizio economico-finanziario l'incidenza dei costi dell'Unione Montane nelle spese correnti del Bilancio. Avute le opportune delucidazioni in merito, propone all'Amministrazione comunale di rivedere l'appartenenza all'Unione suddetta;
- del Sindaco Capotosti Luca, il quale fa presente che la Regione Piemonte eroga il Fondo Montagna in misura maggiore per il numero degli abitanti e non per la superficie

territoriale dell'Ente, per cui al Comune di Valstrona pervengono poche risorse per l'esiguo numero di abitanti rispetto all'estensione montana del suo territorio per la copertura dei servizi gestiti tramite l'Unione Montana, a differenza dei trasferimenti che riceveva dall'ex Comunità Montana: vedasi, trasporto scolastico, pubblico, mensa scolastica, costi di gestione degli immobili, quota mutui sul patrimonio immobiliare trasferito dalla ex Comunità Montana al Comune, leasing per acquisto scuolabus, gestione RSU;

- del Consigliere di minoranza Gaudina Giorgio, che ribadendo quanto precedentemente esposto e sottolineando che sarebbe stato opportuno rivedere i costi dell'Unione invece che applicare l'addizionale IRPEF, dichiara, a nome di tutta la minoranza, che voterà contro l'istituzione dell'imposta de qua:

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio Economico- Finanziario ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000 e s.m.i.:

VISTO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

CON n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Gaudina, Oliva e Piana Pierfranco), espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. Di istituire, a far data dal 1° gennaio 2020 l'addizionale comunale all'Irpef nell'aliquota unica dello 0,75%, stabilendo una soglia di esenzione per i redditi fino ad € 8.000,00;
2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 la predetta variazione è da ritenersi vigente per l'annualità 2020 nonché, in assenza di modifiche al predetto regolamento, per le annualità successive;
3. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che all'Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall'art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002 oltre che all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, così come modificato dall'art. 15-bis della L. 28/06/2019 n. 58.

Letto, confermato e sottoscritto.  
IL PRESIDENTE  
rag. Luca Capotosti



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr.ssa Nella Veca

*Nella Veca*

PARERI EX ART. 49 T.U.E.L. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Mondin Noemi

*Mondin Noemi*

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Mondin Noemi

*Mondin Noemi*

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, 17 DIC. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr.ssa Nella Veca

*Nella Veca*



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE